Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Sabato, 17 dicembre 1932 - Anno XI** — **Numero 290**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

ERRATA-CORRIGE

La tabella allegata al R. decreto 1° dicembre 1932, n. 1551, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1932, n. 285, deve essere corretta, in conformità del testo originale, nel senso che il numero degli amministratori giudiziari assegnati al Tribunale di Spoleto è di *quattro*, anzichè di *tre*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1932, n. **1576.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'organizzazione e la direzione dei corsi di cultura e di lingua per stranieri all'Istituto interuniversitario italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'organizzazione e la direzione dei corsi di cultura e di lingua per stranieri all'Istituto interuniversitario italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 24 novembre 1932, n. **1577.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle industrie della conservazione del pesce della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle industrie della conservazione del pesce della Venezia Giulia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 24 novembre 1932, n. **1578.**

Modificazioni alla nomenclatura della tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 923, sulla disciplina nell'uso del nome « seta »;
Vista la facoltà conferita dall'art. 3 della detta legge di apportare alla tariffa doganale le modificazioni che si renderanno necessarie in conseguenza della disposizione contenuta nell'art. 1 su citato;
Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la tariffa generale dei dazi doganali, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni alla nomenclatura della tariffa generale dei dazi che risultano dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le opportune modificazioni alla tariffa d'uso dei dazi doganali.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 51.* — FERZI.

TARIFFA GENERALE.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
	CATEGORIA XIII — *Cotone.*				
210	Tessuti misti:				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
a	con lana in misura inferiore a 15 per cento	—	Aumento di lire 73,40 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo		
b	con seta:				
	1. in misura inferiore a 6 per cento, con catena interamente di seta	—	Aumento di lire 146,80 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo	1 —	294 —
	2. in misura inferiore a 12 per cento, con catena non interamente di seta	—	Aumento di lire 146,80 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo	1 —	294 —
c	con fibre artificiali:				
	1. in misura inferiore a 6 per cento, con catena interamente di fibre artificiali	—	Aumento di lire 146,80 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo	1 —	294 —
	2. in misura inferiore a 12 per cento, con catena non interamente di fibre artificiali	—	Aumento di lire 146,80 il quintale sul dazio del tessuto rispettivo	1 —	294 —
	CATEGORIA XV — *Seta.*				
246	Bozzoli	—	esenti	—	esenti
247	Seta tratta:				
a	greggia:				
	1. semplice	—	esente	—	esente
	2. addoppiata o torta	—	esente	—	esente
b	tinta	Q.le	183,50	1 —	367 —

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
248	Cascami di seta:				
a	greggi:				
	1. strusa e strazza di seta e di doppio	—	esenti	—	esenti
	2. altri	—	esenti	—	esenti
b	pettinati	Q.le	36,70		36,70
249	Filati di cascami di seta (schappe), in matasse, su tubi per spole, fusi e « cannettes », bobine, comprese le catene ordite, non preparati per la vendita al minuto:				
a	greggi, imbianchiti o azzurrati in fiocco, compresi i filati detti « multicolori » ed i filati a tinta fugace per differenziare le torsioni:				
	1. semplici, misuranti per chilogramma:				
	α) fino ad 80.500 metri	Kg.	2,55	—	2,55
	β) più di 80.500 metri	»	3,65	—	3,65
	2. ritorti, misuranti per chilogramma:				
	α) fino ad 80.500 metri	»	3,30	—	3,30
	β) più di 80.500 metri	»	4,40	—	4,40
b	sgommati, imbianchiti in filo, tinti	»	Aumento di lire 1,85 il chilogramma sul dazio dei greggi, secondo la specie		
250	Filati di pettenuzzo o roccadino (bourrette):				
a	greggi, imbianchiti o azzurrati in fiocco:				
	1. semplici, misuranti per chilogramma:				
	α) fino a 30.500 metri	Kg.	0,90	—	0,90
	β) più di 30.500 metri	»	1,45	—	1,45

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
	2. ritorti, misuranti per chilogramma:				
	α) fino a 30.500 metri	Kg.	1,10	—	1,10
	β) più di 30.500 metri	»	1,65	—	1,65
b	sgommati, imbianchiti in filo, tinti	—	Aumento di lire 1,65 il chilogramma sul dazio dei greggi secondo la specie		
251	Fili da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto:				
a	di cascami di seta	Kg.	11,01	0,2	13,20
b	di seta	»	22,02	0,2	26,40
252	Tessuti di seta:				
a	greggi e imbianchiti:				
	1. lisci	»	20,18	1 —	40,40
	2. operati	»	23,85	1 —	47,70
b	tinti in filo:				
	1. neri:				
	α) lisci	»	18,35	1 —	36,70
	β) operati	»	22,02	1 —	44 —
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	α) lisci	Kg.	20,18	1 —	40,40
	β) operati	»	23,85	1 —	47,70
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	»	20,18	1 —	40,40
	2. operati	»	23,85	1 —	47,70
d	stampati		73,40	0,5	110 —
			per cento metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		
e	graticolati:				
	1. veli da buratti	Kg.	55,05	0,5	82,60
	2. altri:				
	α) lisci	»	25,69	1 —	51,40
	β) operati	»	29,36	1 —	58,70
253	**Tessuti misti con catena interamente di seta e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, nei quali la seta entra in misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento.**				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono, la cimosa.				
	greggi e imbianchiti:				
	1. lisci	»	14,68	1 —	29,40
	2. operati	»	18,35	1 —	36,70
	tinti in filo:				
	1. neri:				
	α) lisci	»	12,84	1 —	25,70
	β) operati	»	16,51	1 —	33 —

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	a) lisci	Kg.	14,68	1 –	29,40
	β) operati	»	18,35	1 –	36,70
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	»	11,92	1 –	23,90
	2. operati	»	14,68	1 –	29,40
d	stampati	—	73,40	0,5	110 —
			per cento metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		
254	Tessuti misti, nei quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
a	greggi e imbianchiti:				
	1. lisci	Kg.	18,35	1 –	36,70
	2. operati	»	22,02	1 –	44 —
b	tinti in filo:				
	1. neri:				
	a) lisci	»	16,51	1 –	33 —
	β) operati	»	20,18	1 –	40,40

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	a) lisci	Kg.	18,35	1 –	36,70
	β) operati	»	22,02	1 –	44 —
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	»	18,35	1 –	36,70
	2. operati	»	22,02	1 –	44 —
d	stampati	—	73,40	0,5	110 —
			per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		
e	graticolati:				
	1. lisci	Kg.	22,02	1 –	44 —
	2. operati	»	25,69	1 –	51,40
255	Tessuti ordinari di cascami di seta, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di seta entrano in misura di non meno di 12 per cento:				
a	lisci	»	14,68	0,2	17,60
b	operati	»	18,35	0,2	22 —
256	Tessuti incerati	»	14,68	0,2	17,60
257	Tessuti ricamati:				
a	a catenella	—	Aumento di lire 11,01	0,5	16,50
			il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie		

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
b	altri, con tessuto di fondo visibile	—	Aumento di lire 14,68	0,5	22 — il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie
258	Ricami su tessuto di fondo invisibile	Kg.	44,04	0,2	52,80
	La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo.				
259	Pizzi chimici	»	36,70	0,5	55 —
260	Velluti di seta:				
a	lisci	»	33,03	1 —	66,10
b	operati	»	44,04	1 —	88,10
261	Velluti misti, nei quali la seta entra in misura:				
a	di 6 o più, ma meno di 12 per cento	»	18,35	1 —	36,70
	Seguono questo trattamento i velluti misti nei quali il peluzzo sia formato interamente di seta e questa entri nella misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento in peso.				
b	di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:				
	1. lisci	»	25,69	1 —	51,40
	2. operati	»	36,70	1 —	73,40
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei velluti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
262	Maglie di seta:				
a	guanti:				
	I dazi sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti.				
	I guanti di maglia a punto diminuito, si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.				
	1. tagliati	Kg.	44,04	1 —	88,10
	2. foggiati	»	58,72	1 —	117,50
b	calze di seta o miste con seta in misura non inferiore a 12 per cento:				
	1. semplici	dozz.	44,04	0,6	70,50
	2. ornate	—	Aumento di 40 per cento sul dazio delle non ornate		
c	altre:				
	1. semplici	Kg.	29,36	1 —	58,70
	2. foggiate	»	44,04	1 —	88,10
263	**Maglie miste (escluse le calze), nelle quali la seta entra in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:**				
a	guanti:				
	I dazi sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano an-				

Numero e lettera della tariffa		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
		che ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti.				
		I guanti, di maglia a punto diminuito, si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.				
		1. tagliati	Kg.	27,52	1 —	55 —
		2. foggiati	»	40,37	1 —	80,70
	b	altre:				
		1. semplici	»	18,35	1 —	36,70
		2. foggiate	»	27,52	1 —	55 —
264		Pizzi di seta e misti con seta in qualsiasi proporzione	»	73,40	0,5	110 —
265		Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione:				
	a	lisci	»	62,39	0,5	93,60
	b	operati	»	73,40	0,5	110 —
266		Galloni e nastri	—	Aumento di lire 7,34	0,5	11 — il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo
267		Passamani	Kg.	40,37	0,5	60,60
268		Tessuti, passamani, pizzi, ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 per cento:				
		Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
	a	passamani con seta dominante:				
		1. con fili d'oro, di platino o d'argento:				
		α) greggi	Kg.	104,60	—	104,60
		β) tinti	»	104,60	—	104,60
		2. con fili dorati, platinati o argentati:				
		α) greggi	»	89,90	—	89,90
		β) tinti	»	89,90	—	89,90
		3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:				
		α) greggi	»	75,20	—	75,20
		β) tinti	»	75,20	—	75,20
	b	altri con seta dominante:				
		1. con fili d'oro, di platino o d'argento	—	Aumento di lire 44 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		
		2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di lire 29,40 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		
		3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	—	Aumento di lire 14,70 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
269	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:				
a	passamani:				
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:				
	α) greggi	Kg.	62,40	—	62,40
	β) tinti	»	62,40	—	62,40
	2. con fili dorati, platinati o argentati:				
	α) greggi	»	62,40	—	62,40
	β) tinti	»	62,40	—	62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:				
	α) greggi	»	51,40	—	51,40
	β) tinti	»	51,40	—	51,40
b	pizzi meccanici:				
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	»	62,40		62,40
	2. con fili dorati, platinati o argentati	»	62,40		62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	»	51,40		51,40
c	altri:				
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento	»	62,40		62,40

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
	2. con fili dorati, platinati o argentati	Kg.	62,40	—	62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	»	51,40	—	51,40
	CATEGORIA XV-bis. *Fibre artificiali (Rayon e simili).*				
247-*bis* (già 249)	Fibre artificiali:				
a	greggie:				
	1. semplici:				
	α) in lamette	Kg.	5,55	—	5,55
	β) in fili, che misurano per mezzo chilogramma:				
	I. meno di 60.000 metri	»	5,50	1 —	11 —
	II. 60.000 metri o più	»	5,55	—	5,55
	2. addoppiate o torte	—	Aumento di lire 1,85 il chilogramma sul dazio delle semplici		
b	tinte	Kg.	0,90 oltre il dazio corrispondente alla qualità greggia	—	0,90
248-*bis* (già 250)	Cascami di fibre artificiali:				
a	strazza e scarti, greggi e tinti	Kg.	0,90	—	0,90
b	filati o torti a uno o più fili:				
	1. greggi	»	3,65	—	3,65
	2. tinti	»	4,60	—	4,60

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
251-*bis*	Fili da cucire, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto:				
a	di cascami di fibre artificiali . . .	Kg.	11,01	0,2	13,20
b	di fibre artificiali	»	22,02	0,2	26,40
252-*bis*	Tessuti di fibre artificiali:				
a	greggi o imbianchiti:				
	1. lisci	»	20,18	1 —	40,40
	2. operati	»	23,85	1 —	47,70
b	tinti in filo:				
	1. neri:				
	a) lisci	»	18,35	1 —	36,70
	β) operati	»	22,02	1 —	44 —
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	a) lisci	»	20,18	1 —	40,40
	β) operati	»	23,85	1 —	47,70
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	»	20,18	1 —	40,40
	2. operati	»	23,85	1 —	47,70
d	stampati	—	73,40	0,5	110 —
			per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
e	graticolati:				
	1. veli da buratti	Kg.	55,05	0,5	82,60
	2. altri:				
	a) lisci	»	25,69	1 —	51,40
	β) operati	»	29,36	1 —	58,70
253-*bis*	Tessuti misti con catena interamente di fibre artificiali e trama in tutto o in massima parte di altre materie tessili, nei quali le fibre artificiali entrano in misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento:				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
a	greggi e imbianchiti:				
	1. lisci	»	14,68	1 —	29,40
	2. operati	»	18,35	1 —	36,70
b	tinti in filo:				
	1. neri:				
	a) lisci	»	12,84	1 —	25,70
	β) operati	»	16,51	1 —	33 —
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	a) lisci	»	14,68	1 —	29,40
	β) operati	»	18,35	1 —	36,70

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	Kg.	11,92	1 —	23,90
	2. operati	»	14,68	1 —	29,40
d	stampati	—	73,40	0,5	110 —
			per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		
254-bis	Tessuti misti, nei quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
a	greggi e imbianchiti:				
	1. lisci	Kg.	18,35	1 —	36,70
	2. operati	»	22,02	1 —	44 —
b	tinti in filo:				
	1. neri:				
	α) lisci	Kg.	16,51	1 —	33 —
	β) operati	»	20,18	1 —	40,40
	2. colorati:				
	Si classificano come colorati anche quelli neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro colore diverso dal nero. Non si tiene, però, conto del colore dei fili che costituiscono la cimosa.				
	α) lisci	Kg.	18,35	1 —	36,70
	β) operati	»	22,02	1 —	44 —

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
c	tinti in pezza:				
	1. lisci	Kg.	18,35	1 —	36,70
	2. operati	»	22,02	1 —	44 —
d	stampati	—	73,40	0,5	110 —
			per 100 metri quadrati oltre il dazio dei non stampati, secondo la specie		
e	graticolati:				
	1. lisci	Kg.	22,02	1 —	44 —
	2. operati	»	25,69	1 —	51,40
255-bis	Tessuti ordinari di cascami di fibre artificiali, pesanti più di 200 grammi per metro quadrato e nei quali i cascami di fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12 per cento:				
a	lisci	»	14,68	0,2	17,60
b	operati	»	18,35	0,2	22 —
256-bis	Tessuti incerati	»	14,68	0,2	17,60
257-bis	Tessuti ricamati:				
a	a catenella	—	Aumento di lire 11,01	0,5	16,50
			il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie		
b	altri, con tessuto di fondo visibile	—	Aumento di lire 14,68	0,5	22 —
			il chilogramma sul dazio dei non ricamati, secondo la specie		
258-bis	Ricami su tessuto di fondo invisibile	Kg.	44,04	0,2	52,80
	La materia che determina la classificazione è quella che costituisce il ricamo.				

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
259-*bis*	Pizzi chimici	Kg.	36,70	0,5	55 —
260-*bis*	Velluti di fibre artificiali:				
a	lisci	»	33,03	1	66,10
b	operati	»	44,04	1	88,10
261-*bis*	Velluti misti, nei quali le fibre artificiali entrano in misura:				
a	di 6 o più, ma meno di 12 per cento	»	18,35	1	36,70
	Seguono questo trattamento i velluti misti nei quali il peluzzo sia formato interamente di fibre artificiali e queste entrino nella misura di 6 o più, ma meno di 12 per cento in peso.				
b	di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:				
	1. lisci	»	25,69	1	51,40
	2. operati	»	36,70	1	73,40
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei velluti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
262-*bis*	Maglie di fibre artificiali:				
a	guanti:				
	I dazi sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. *I guanti di maglia a punto diminuito, si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.*				
	1. tagliati	»	44,04	1 —	88,10
	2. foggiati	»	58,72	1 —	117,50

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
b	calze di fibre artificiali o miste con fibre artificiali in misura non inferiore a 12 per cento:				
	1. semplici	Dozz.	36,70	0,6	58,70
	2. ornate	—	Aumento di 40 per cento sul dazio delle non ornate		
c	altre:				
	1. semplici	Kg.	29,36	1 —	58,70
	2. foggiate	»	44,04	1 —	88,10
263-*bis*	Maglie miste (escluse le calze), nelle quali le fibre artificiali entrano in misura di non meno di 12, ma non più di 50 per cento:				
a	guanti:				
	I dazi sui guanti, fatti a maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche ai guanti semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti. *I guanti di maglia a punto diminuito, si classificano come guanti foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con l'altro, non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.*				
	1. tagliati	»	27,52	1 —	55 —
	2. foggiati	»	40,37	1 —	80,70
b	altre:				
	1. semplici	»	18,35	1 —	36,70
	2. foggiate	»	27,52	1 —	55,—

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
264-*bis*	Pizzi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione	Kg.	73,40	0,5	110 —
265-*bis*	Tulli e crespi, di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione:				
a	lisci	Kg.	62,39	0,5	93,60
b	operati	»	73,40	0,5	110 —
266-*bis*	Galloni e nastri	—	Aumento di lire 7,34 il chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo	0,5	11 —
267-*bis*	Passamani	Kg.	40,37	0,5	60,60
268-*bis*	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 per cento:				
	Per stabilire in quali proporzioni le singole materie entrano nei tessuti misti, non si tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa.				
a	passamani con fibre artificiali dominanti:				
	1. con fili d'oro, di platino o d'argento:				
	α) greggi	Kg.	104,60	—	104,60
	β) tinti	»	104,60	—	104,60
	2. con fili dorati, platinati o argentati:				
	α) greggi	Kg.	89,90	—	89,90
	β) tinti	»	89,90	—	89,90
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:				
	α) greggi	Kg.	75,20	—	75,20
	β) tinti	»	75,20	—	75,20

Numero o lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
b	altri con fibre artificiali dominanti:				
	1. con fili d'oro, di platino o di argento	—	Aumento di L. 44 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		
	2. con fili dorati, platinati o argentati	—	Aumento di L. 29,40 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	—	Aumento di L. 14,70 il chilogramma sul dazio del manufatto rispettivo		
269 *bis*	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:				
a	passamani:				
	1. con fili d'oro, di platino o di argento:				
	α) greggi	Kg.	62,40	—	62,40
	β) tinti	»	62,40	—	62,40
	2. con fili dorati, platinati o argentati:				
	α) greggi	»	62,40	—	62,40
	β) tinti	»	62,40	—	62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati:				
	α) greggi	»	51,40	—	51,40
	β) tinti	»	51,40	—	51,40

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione	Totale
b	pizzi meccanici:				
	1. con fili d'oro, di platino o di argento	Kg.	62,40	—	62,40
	2. con fili dorati, platinati o argentati	»	62,40	—	62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	»	51,40	—	51,40
c	altri:				
	1. con fili d'oro, di platino o di argento	»	62,40	—	62,40
	2. con fili dorati, platinati o argentati	»	62,40	—	62,40
	3. con fili di metallo comune, non dorati, non platinati, nè argentati	»	51,40	—	51,40
	CATEGORIA XVI. *Vestimenta, biancheria e altri oggetti cuciti, ecc.*				
273 bis	Oggetti cuciti di fibre artificiali:				
a	scialli, coperte e altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frange	—	Aumento di 20 —	0,5	30 — per cento sul dazio del tessuto
b	altri	—	Aumento di 50 —	0,5	75 — per cento sul dazio del tessuto
	Il dazio degli oggetti cuciti, tanto di canapa, di lino, di cotone o di altri vegetali filamentosi, quanto di lana, di crino, di peli, di seta o di fibre artificiali, si determina prendendo per base il dazio del tessuto o altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione.				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1579.

Approvazione della convenzione 24 ottobre 1932 per la concessione della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia in diramazione della ferrovia Circumvesuviana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365, 8 giugno 1913, n. 631, 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 8 luglio 1919, n. 1327, 23 gennaio 1921, n. 56, 31 agosto 1921, n. 1222, 6 febbraio 1923, n. 431, 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083, 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473, e 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752;

Visto il R. decreto 13 novembre 1887, n. 5086, col quale fu concessa alla Società anonima per le strade ferrate secondarie meridionali la ferrovia Napoli-Barra-Ottaiano;

Visto il Nostro decreto 11 aprile 1901, n. 146, col quale venne approvata la convenzione 6 aprile 1901 per la concessione di una ferrovia Circumvesuviana in prolungamento della Napoli-Ottaiano, da S. Giuseppe per Poggiomarino a Sarno, e da Barra per Torre Annunziata a Poggiomarino;

Visto il Nostro decreto 14 febbraio 1904, n. 113, col quale fu approvato l'atto di obbligo 16 gennaio 1904 per l'elettrificazione del tratto della Circumvesuviana da Napoli a Valle di Pompei;

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1909, n. 241, col quale fu autorizzata l'elettrificazione del successivo tratto Valle di Pompei-Scafati;

Visto il Nostro decreto 27 maggio 1926, n. 1063, col quale fu approvata la convenzione 20 maggio 1926 per l'elettrificazione, con unico sistema, dell'intera ferrovia Circumvesuviana (tronchi Napoli-Barra-Ottaiano-Poggiomarino-Sarno e Napoli-Barra-Pompei-Poggiomarino);

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 ottobre 1932 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima strade ferrate secondarie meridionali per la concessione della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia in diramazione della ferrovia Circumvesuviana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.—

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 53. — FERZI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1580.
Erezione in ente morale della fondazione « Borse di studio Mons. Serafino e prof. Achille Angelini », in Roma.

N. 1580. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Borse di studio Mons. Serafino e prof. Achille Angelini », con sede in Roma, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1932.
Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto l'art. 108 del regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480;

Veduto il R. decreto 18 marzo 1928, n. 937 - Anno VI;

Veduti i decreti Ministeriali 5 dicembre 1927 - Anno VI e 15 maggio 1928 - Anno VI, che determinano il numero e la qualità delle prove, le modalità di svolgimento e i limiti dei programmi per l'esame di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia nelle scuole medie di qualunque tipo e grado:

Decreta:

§ 1.

Sono indetti esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della stenografia sistema Gabelsberger-Noë (secondo le forme di scrittura del manuale della scuola), nelle scuole medie di qualunque tipo e grado.

§ 2.

Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, che abbiano l'età non inferiore a 18 anni compiuti alla data del presente bando.

§ 3.

Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni non abbiano conseguito l'idoneità, salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 4.

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) licenza o diploma di scuola media di 2° grado, secondo il vecchio o il nuovo ordinamento dell'istruzione media (licenza liceale, licenza o diploma professionale di istituto tecnico, licenza normale, diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica per le professioni di ragioniere o di geometra, diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, licenza del liceo femminile, ecc.);

b) diploma di licenza o di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale.

§ 5.

È dovuta per l'ammissione la tassa di L. 200, da pagare all'erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Il candidato dovrà presentare la sola *ricevuta* com'è indicato nel seguente § 14, lettera *e*).

Per il disposto dell'art. 1, lettera *c*), n. 5 della legge 14 luglio 1928, n. 1312, i candidati, di nazionalità italiana, appartenenti a famiglie numerose, hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi paragrafo 14, lettera *e*).

§ 6.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

§ 7.

A favore dei candidati è concessa la riduzione del metà prezzo della tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato mediante presentazione di dichiarazione rilasciata dal capo d'Istituto presso il quale il candidato dovrà sostenere le prove scritte e grafiche ed orali. Pertanto gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente delle suddette dichiarazioni facendone richiesta al preside o al direttore dell'Istituto.

§ 8.

L'esame della stenografia comprende tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono:

a) svolgimento di un tema di cultura generale nei limiti del programma di esame di lettere italiane e storia per la maturità classica (stabilito dal R. decreto 5 novembre 1930, n. 1167, *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 1930, o presso la Libreria del Provveditorato generale dello Stato, n. 1066, 1931-IX), da scrivere con caratteri stenografici. (Durata: ore 5);

b) trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, scritto in caratteri comuni, come saggio calligrafico e di ortografia stenografica, con l'uso prescritto dell'abbreviazione logica. (Durata: ore 1);

c) trascrizione in caratteri stenografici per 20 minuti di seguito di un brano dettato alla velocità di circa 80 parole al minuto per i primi 10 minuti e alla velocità di circa 100 parole al minuto per i successivi 10 minuti, e, quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di due ore e mezzo dalla dettatura.

Le prove *b*) e *c*) debbono essere compiute nell'istesso giorno.

La prova orale comprende i seguenti esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente:

a) lettura di uno stenoscritto italiano;

b) colloquio sulla teoria del sistema Gabelsberger-Noë;

c) lezione pratica.

§ 9.

L'esame della calligrafia comprende una prova scritta, due prove grafiche, da eseguirsi in giorni differenti, e una prova orale.

I saggi delle prove grafiche dovranno essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato di cm. 25 per 35, ad eccezione di quello di dettatura che dovrà essere eseguito su foglio protocollo non rigato. Per l'esecuzione delle prove grafiche è assolutamente vietato di consultare modelli e calchi preparati in precedenza.

Prova scritta. — Svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria. (Durata: ore 5).

Prima prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione di non meno di sette righe di scrittura spontanea sotto dettatura:

b) trascrizione di esso dettato in carattere *corsivo* calligrafico;

c) esecuzione in carattere posato calligrafico dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche:

d) saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, d'un insieme di caratteri (intestazione di genere commerciale, frontespizio, ecc.) opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè italiano, inglese, rotondo, stampatello, gotico. Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Seconda prova grafica. (Durata: ore 5):

a) esecuzione dell'alfabeto minuscolo *aldino* (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

b) esecuzione di due saggi: uno di *cancelleresco* (corpo medio minimo mm. 8), l'altro di *gotico delle pergamene* (corpo medio minimo mm. 8), consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

c) esecuzione di alcune lettere di carattere *romano* (altezza minima cm. 4) scelte dalla Commissione.

N. B. — Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà d'integrare la seconda prova grafica con un saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle suddette prove grafiche.

Prova orale.

I Parte. — Conversazione sulla seguente materia di cultura generale:

La civiltà ellenica: istituzioni e costumi: lettere, scienze, arti, commerci. La Magna Grecia.

La Repubblica romana e l'Impero. Il mondo latino: istituzioni civili e militari, usi e costumi, religione. Virgilio.

Le invasioni barbariche in Italia. Il Feudalismo. La civiltà araba e la sua diffusione nel Mediterraneo. La Chiesa e l'ordinamento feudale; Gregorio VII, Innocenzo III.

I Comuni e le Repubbliche marittime, le Signorie, i Principati. La vita politica, economica, sociale, religiosa nel medio evo; figure più rappresentative. La letteratura: Dante, Petrarca, Boccaccio. Monumenti più importanti dell'arte medioevale.

Umanesimo e Rinascimento; lettere, scienze, arti: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Machiavelli, Ariosto.

I viaggi di esplorazione e le grandi scoperte.

La Riforma e la Controriforma.

Il Seicento ed il Settecento. Le scienze: Galilei. Le lettere: Goldoni, Parini, Alfieri.

La Rivoluzione francese. Napoleone e la sua età. Influsso del movimento napoleonico in Italia. Foscolo.

Il Risorgimento e la formazione dell'unità italiana; forze politiche ed economiche; lettere, scienze, arti. Uomini politici e scrittori più rappresentativi. Sviluppo demografico italiano. Colonie.

La guerra mondiale e il Fascismo.

II Parte. — Discussione intorno agli elaborati e conversazione (con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna) sulle seguenti materie:

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa; caratteri tipografici più usati. Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica; i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici e i più rinomati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso al giorno d'oggi; teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuola. Sull'opportunità, allo scopo di ottenere un tipo moderno di scrittura nazionale, d'insegnare nelle scuole medie il *cancelleresco*, come quello che meglio riassume gli elementi caratteristici delle scritture comunemente usate in Italia prima della introduzione delle penne metalliche.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali. Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quella tipografica (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche, ecc.

N. B. — Il candidato dovrà essere interrogato su argomenti della I e della II parte.

Lezione pratica. — Verterà su di un tema che la Commissione esaminatrice potrà comunicare al candidato anche due ore prima della prova e riguarderà i programmi delle scuole medie. Con la lezione il candidato non solo deve dar prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine d'insegnamento collettivo, i vari caratteri, e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

§ 10.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove scritte e nella prova orale.

Non sono quindi ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto meno di sei decimi in qualcuna delle prove scritte, escluso qualsiasi compenso tra le singole votazioni.

§ 11.

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:

Calligrafia.

Bari - Regio istituto tecnico « G. Cesare ».
Bologna - Regio liceo scientifico « A. Righi ».
Cagliari - Regio liceo scientifico « E. Sanna ».
Firenze - Regio istituto tecnico « Galileo Galilei ».
Milano - Regio istituto tecnico « P. Verri ».
Napoli - Regio istituto tecnico « G. B. Della Porta ».

Palermo - Regio istituto tecnico « Francesco Crispi ».
Roma - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».
Torino - Regio istituto tecnico « Germano Sommeiller ».
Trieste - Regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci ».

Stenografia:

Bari - Regio istituto commerciale « Goffredo di Crollalanza ».
Bologna - Regio istituto tecnico « Pier Crescenzi ».
Cagliari - Regio istituto tecnico « Pietro Martini ».
Firenze - Regio istituto commerciale.
Milano - Regio istituto tecnico « Carlo Cattaneo ».
Napoli - Regio istituto tecnico « Mario Pagano ».
Palermo - Regio istituto tecnico « Filippo Parlatore ».
Roma - Regio istituto tecnico « Vincenzo Gioberti ».
Torino - Regio istituto commerciale « Quintino Sella ».
Trieste - Regio istituto-scuola commerciale.

§ 12.

Il diario delle prove, per tutti i detti Istituti, è il seguente:

Calligrafia:

Prova scritta . . . . 13 marzo 1933-XI
Prima prova grafica . . . . . . 14 » »
Seconda prova grafica . . . . . 15 » »

Stenografia:

Prova scritta *a*) . . . . 17 marzo 1933-XI
Prove scritte *b*) e *c*) . . . . 18 » »

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni del presidente della Commissione esaminatrice.

Tutte le prove, scritte e orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

§ 13.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario, se sono funzionari in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure in difetto di tali documenti, la fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 14.

La domanda di ammissione, da redigere su carta legale da L. 3, deve essere presentata, non più tardi del 31 gennaio 1933-XI, al preside o direttore dell'Istituto presso il quale il richiedente desidera di sostenere l'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede senza esplicita autorizzazione del Ministero.

La domanda dovrà indicare il cognome, nome e paternità del richiedente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame. Il richiedente ha l'obbligo di comunicare al detto preside o direttore qualunque successivo cambiamento di domicilio o residenza, altrimenti l'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di sua irreperibilità in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *atto di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) *il titolo di studio* — in originale o in copia autentica — in base al quale si domanda l'ammissione (giusta le indicazioni contenute nel § 4).

c) la ricevuta del pagamento della tassa di L. 200 (modello 72-A), rilasciata da un procuratore del registro, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, corredata dei documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio. Detta istanza deve essere allegata alla domanda di esame.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dall'esame.

La tassa sarà rimborsata soltanto nel caso che l'esame di abilitazione sia revocato e non abbia più luogo.

§ 15.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il preside o il direttore dell'Istituto assegna al richiedente un termine non superiore ai 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dall'esame di abilitazione gl'istanti che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel precedente paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

§ 16.

Il preside o direttore dell'Istituto decide dell'ammissione o della esclusione dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà direttamente comunicazione all'interessato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, l'istante si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del preside o direttore dell'Istituto.

§ 17.

Gl'istanti esclusi dall'esame hanno diritto di presentare ricorso, entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per l'educazione nazionale.

§ 18.

La decisione del Ministro costituisce provvedimento definitivo e contro la stessa non è ammesso altro ricorso che al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Gl'istanti esclusi, che presentano ricorso secondo la disposizione del precedente paragrafo, saranno, in pendenza del ricorso, ammessi all'esame condizionatamente all'esito favorevole del ricorso stesso.

La partecipazione all'esame si riterrà quindi per non avvenuta nel caso di reiezione del ricorso.

§ 19.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono inviati a cura dei presidi o dei direttori degli Istituti, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertatane la regolarità, li approva e pubblica i nomi degli abilitati nel *Bollettino ufficiale*, parte II.

§ 20.

I candidati che conseguono l'abilitazione dovranno richiedere al Ministero, Direzione generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale - Ufficio concorsi ed esami di abilitazione - facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dell'esame.

Contemporaneamente coloro che hanno conseguita l'idoneità, dovranno richiedere il diploma di abilitazione nei modi sopra indicati.

§ 21.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi e i presidi e direttori degli Istituti indicati nel § 9 daranno la più ampia diffusione a questo decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(7713)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1932.

Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario cooperativo di Regalbuto per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che il Consorzio agrario cooperativo di Regalbuto fu autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 4 marzo 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Ritenuto che il Consorzio predetto è stato dichiarato fallito;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota 26 novembre 1932, n. 17908;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa al Consorzio agrario cooperativo di Regalbuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: Acerbo.

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1932.

Autorizzazione all'Istituto di San Paolo in Torino ad iniziare il servizio di emissione degli assegni circolari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato dal R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, che stabilisce il regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 detto, contenente le norme per l'attuazione del detto decreto-legge;

Visto l'art. 3 dello statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, approvato col R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che comprende fra le operazioni che l'Istituto può compiere la emissione di assegni circolari, ai sensi del sopracitato R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;

Visto che l'Istituto si trova nelle condizioni previste dall'art. 9 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, avendo un patrimonio, fra capitale e riserve, superiore a L. 10.000.000;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto il 22 ottobre 1932 per essere autorizzato ad iniziare il servizio di emissione degli assegni circolari;

Decreta:

Articolo unico.

L'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, è autorizzato ad iniziare il servizio di emissione degli assegni circolari ai sensi del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, a decorrere dalla data di costituzione del deposito previsto dal secondo comma dell'art. 11 del detto Regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.

(7717)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1932.
Riconoscimento del nuovo delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1929-VIII, pubblicato nel n. 298 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1929-VIII, con il quale si riconosceva quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde il prof. Ciro Papocchia;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia fondiaria regionale in data 18 settembre 1932-X con la quale a sostituire in tale carica il detto prof. Ciro Papocchia si designa il comandante Gajo Edoardo fu Michelangelo;

Ritenuto che a norma del R. decreto 10 ottobre 1929, n. 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 262 dell'11 novembre 1929 è fatta riserva ai Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, per il riconoscimento del delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale suindicato:

Decretano:

In conformità della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia fondiaria regionale in data 18 ottobre 1932-X, è riconosciuto, quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, il comandante Gajo Edoardo fu Michelangelo in sostituzione del prof. Ciro Papocchia.

Roma, addì 14 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: Jung.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(7719)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-213 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Giuseppina in Laurenti fu Francesco e di Lavrencic Maria, nata a Verpogliano (Vipacco) il 19 marzo 1882 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7111)

N. 50-215 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Maria in Laurenti fu Giuseppe e di Curk Teresa, nata a Budagne il 23 gennaio 1892 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7112)

N. 50-217 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Luigi fu Francesco e della fu Koren Giuseppina, nato a Verpogliano (Vipacco) il 26 gennaio 1879 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria di Andrea Kobai, nata a Verpogliano il 31 agosto 1884, moglie;

Lavrencic Maria di Luigi, nata a Verpogliano il 2 ottobre 1910, figlia;

Lavrencic Luigi di Luigi, nato a Verpogliano il 5 marzo 1912, figlio;

Lavrencic Giovanni di Luigi, nato a Verpogliano il 1° giugno 1915, figlio;

Lavrencic Daniela di Luigi, nata a Verpogliano il 18 gennaio 1917, figlia;

Lavrencic Giovanna di Luigi, nata a Verpogliano il 15 maggio 1920, figlia;

Lavrencic Ludmilla di Luigi, nata a Verpogliano il 13 settembre 1924, figlia;

Lavrencic Francesco di Luigi, nato a Verpogliano il 4 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7114)

N. 50-218 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Metodio fu Mattia e della fu Vrcon Antonia, nato a Verpogliano (Vipacco) il 17 dicembre 1886 e residente a Verpogliano (Vipacco) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Francesco Curk, nata a Verpogliano l'8 febbraio 1883, moglie;

Lavrencic Cirillo, nato a Verpogliano il 30 aprile 1913, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Verpogliano il 25 marzo 1915, figlia;

Lavrencic Anna, nata a Verpogliano il 17 agosto 1919, figlia;

Lavrencic Giuliana, nata a Verpogliano l'8 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7115)

L. 50-219 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic Maria fu Giacomo e della fu Petric Marietta, nata a Verpogliano il 14 gennaio 1865 e residente a Verpogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(7116)

N. 50-220 L.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Maria di Matteo Skerlj e della fu Premrl Maria, nata a Verpogliano (Vipacco) il 31 maggio 1890 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Matteo, nata a Verpogliano il 22 gennaio 1921, figlia;

Lavrencic Massimo fu Matteo, nato a Verpogliano il 25 marzo 1922, figlio;

Lavrencic Giuseppina fu Matteo, nata a Verpogliano il 31 gennaio 1924, figlia;

Lavrencic Matteo fu Matteo, nato a Verpogliano il 9 luglio 1925, figlio;

Lavrencic Teresa fu Matteo, nata a Verpogliano il 29 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7117)

N. 50-221 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lavrencic ved. Maria fu Francesco Hlad e della fu Jez Maria, nata a Verpogliano (Vipacco) il 29 gennaio 1868 e residente a Verpogliano (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesco fu Francesco, nato a Verpogliano il 14 settembre 1891, figlio;

Lavrencic Giovanni fu Francesco, nato a Verpogliano il 27 novembre 1899, figlio;

Lavrencic Anna fu Francesco, nata a Verpogliano il 16 giugno 1903, figlia;

Lavrencic Vittoria fu Francesco, nata a Verpogliano il 16 dicembre 1905, figlia;

Lavrencic Francesca fu Francesco, nata a Verpogliano il 23 aprile 1909, figlia;

Lavrencic Agostino fu Francesco, nato a Verpogliano il 28 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7118)

N. 50-223 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Martino fu Giuseppe e di Cuk Teresa, nato a Budagne (Vipacco) il 21 ottobre 1889 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Francesca fu Andrea Bizjak, nata a Campolongo il 22 aprile 1894, moglie;

Lavrencic Edoardo, nato a Budagne il 23 luglio 1926, figlio;

Lavrencic Giovanni, nato a Budagne il 16 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7119)

N. 50-224 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Giuseppe fu Giuseppe e di Curk Teresa, nato a Budagne (Vipacco) il 1° dicembre 1878 e residente a Budagne (Vipacco) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Paola di Bartolomeo Curk, nata a Budagne il 29 giugno 1883, moglie;

Lavrencic Francesco, nato a Budagne il 28 settembre 1916, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Budagne il 23 marzo 1915, figlia;

Lavrencic Giuseppe, nato a Budagne il 29 luglio 1911, figlio;

Lavrencic Nicolò, nato a Budagne il 12 aprile 1919, figlio;

Lavrencic Paola, nata a Budagne il 9 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7120)

N. 50-225 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Girolamo fu Giuseppe e di Curk Teresa, nato a Budagne (Vipacco) il 29 settembre 1894 e residente a Budagne (Vipacco), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurenti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lavrencic Maria fu Francesco Licen, nata a Budagne il 31 agosto 1902, moglie;

Lavrencic Stefania, nata a Campolongo il 23 dicembre 1924, figlia;

Lavrencic Girolamo, nato a Budagne il 25 dicembre 1927, figlio;

Lavrencic Maria, nata a Budagne il 27 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7121)

N. 50-645 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Caterina fu Giuseppe Marinic e della fu Simcic Teresa, nata a San Martino di Quisca il 6 settembre 1853 e residente a San Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Lorenzo fu Biagio, nato a Visnovico l'11 agosto 1889, figlio;

Marinic Cirillo fu Biagio, nato a Visnovico il 30 giugno 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7122)

N. 50-616 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Caterina ved. Marini fu Giuseppe e della fu Simcic Teresa, nata a San Martino di Quisca il 6 settembre 1853 e residente a San Martino di Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7123)

N. 50-641 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinic Paolina in Marini fu Giuseppe e di Cepic Caterina, nata a Vedrignano (San Martino di Quisca) il 9 giugno 1906 e residente a Vedrignano (San Martino di Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino di Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione delle obbligazioni per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

Le obbligazioni per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, emesse in dipendenza della legge 10 luglio 1862, n. 702, rimangono prive di cedole con la riscossione della rata semestrale d'interessi al 1° gennaio 1933, e saranno cambiate con altre aventi lo stesso numero d'iscrizione e munite di una nuova serie di 47 cedole, dal n. 141, per la scadenza 1° luglio 1933, al n. 187, per la scadenza 1° luglio 1956.

Le obbligazioni stesse potranno essere presentate o direttamente alla Direzione generale del Debito pubblico, o presso le Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda, datata e sottoscritta, in modo chiaro ed intelligibile, col nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta.

Le domande di rinnovazione saranno redatte in carta libera. Dovranno esservi però applicate marche da bollo in ragione di lire una per ciascuno dei nuovi titoli da emettersi.

La consegna dei nuovi titoli verrà fatta a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, contro restituzione della ricevuta come sopra rilasciata.

Roma, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 256.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.20
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.85
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.33
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.51
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.55
Id. 3,50 % (1902)	76.30
Id. 3 % lordo	54.50
Consolidato 5 %	85.675
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.425
Id. id. Id. 1934	100.825
Id. id. Id. 1940	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 257.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.20
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.95
Cecoslovacchia (Corona)	58.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.34
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.673
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.32
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.52
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.50
Id. 3,50 % (1902)	76.375
Id. 3 % lordo	54.675
Consolidato 5 %	85.75
Buoni novennali. Scadenza 1941	101.45
Id. id. Id. 1934	100.75
Id. id. Id. 1940	101.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	28317	500 —	*Alconata* Felicia fu Felice, nubile, dom. a New York.	*Alconada* Felicia fu Felice, dom. a New York.
»	477983	55 —	Carignano Domenica fu *Giovanni-Battista, minore sotto la p. p. della madre Longo Agnese, ved. Carignano,* dom. a Saluzzo (Cuneo); con usuf. vital. a Longo *Agnese* di Giacomo, ved. Carignano, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Carignano Domenica fu *Battista* dom. in Saluzzo (Cuneo); con usuf. vital. a Longo *Ines* di Giacomo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	732480	850,50	Amoro Rosina, *nubile*, dom. a Francica (Catanzaro).	Amoro Rosina, *minore sotto la tutela legale della madre Amoro Annunziata*, dom. come contro.
Cons. 5 %	501532	370 —	*Buonamano* Angelo di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	*Bonamano* Angelo di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	291126	275 —	Amoruso *Sabata* fu *Giambattista*, minore, sotto la p. p. della madre Petroni Antonietta fu Vincenzo, ved. Amoruso, dom. a Canosa di Puglia.	Amoruso *Maria-Sabatina* fu *Giovanni Battista*, minore ecc., come contro.
3,50 %	630016	196 —	Borelli Pasqualina di *Pompeo*, moglie di Riccardo Degli Angelini di Adolfo, dom. a Milano; con usuf. vital. a Borelli *Pompeo* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Borelli Pasqualina di *Bernardo-Pompeo*, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. a Borelli *Bernardo-Pompeo* fu Giuseppe, domiciliato a Torino.
Buono del Tesoro novennale 2ª serie.	211	Cap. 9500 —	Iannon *Giovanni Battista* di *Francesco-Niccodemo;* con usuf. vital. a Iannon *Francesco-Niccodemo* fu *Francesco*.	Iannon *Giovan Battista* fu *Nicodemo;* con usuf. vital. a Iannon *Giovanni-Francesco-Nicodemo* fu *Giovanni-Francesco*.
Cons. 5 % »	493350 501197	60 — 80 —	Bosisio *Carla* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ravetta Ercolina fu Emilio, ved Bosisio, dom. a Milano; con usuf. a quest'ultima.	Bosisio *Carla* fu Luigi, minore ecc. come contro; con usuf. come contro.
3,50 % »	132754 594538	70 — 35 —	Vuillermet Augusto-Cesare di *Serafino*, dom. a Brusson (Torino); vincolata. Vuillermet Augusto di *Serafino* ecc. come la precedente.	Vuillermet Augusto-Cesare di *Giuseppe-Serafino*, dom. come contro; vincolate.
Cons. 5 %	1329	25 —	Vuillermet Augusto fu *Serafino*, dom. a Brusson (Torino); vincolata.	Vuillermet Augusto fu *Giuseppe-Serafino*, dom. come contro; vincolata.
»	527446	2245 —	Torcetta Aida fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre Privitera *Vera*, dom. a Lentini (Siracusa).	Torcetta Aida fu Carmelo, minore sotto la p. p. della madre Privitera *Venera*, dom. come contro.
»	502812	20 —	Buscaglia Natalina fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Trucco Andrea, dom. a Savona.	Buscaglia Natalina fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	31633	300 —	*Butarioni* Eugenia di Basilio, nubile, dom. a Demonte (Cuneo); vincolata.	*Bertarione* Eugenia di Basilio, nubile, dom. come contro; vincolata.
Con. 5 %	225852	55 —	Massaglia Malvina e *Bernardo* di *Salvatore-Giuseppe*, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Marmorito (Alessandria).	Massaglia Malvina e *Francesco-Bernardo* di Giuseppe, minori ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	337119	315 —	Pronino *Esterina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Ravetto Catterina, ved. di Pronino Luigi, dom. a Villafranca Piemonte (Torino).	Pronino *Catterina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	520283	50 —	De Francesco Narciso e Gilio fu Antonio, dom. a Predazzo (Trento), coeredi indivisi in parti uguali; con usuf. vital. a *Bosin* Amalia ved. Gabrielli.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *De Marchi* Amalia *fu Giuseppe, ved. Gabrielli e moglie in seconde nozze di Bosin Francesco.*
3,50 %	180955	21 —	Dezani Maria-Filomena di Luigi, nubile, dom. a Villafranca di Asti (Alessandria); vincolata per la dote costituita alla titolare futura sposa di Rosso *Luigi.*	Intestata come contro; vincolata per la dote costituita alla titolare sposa di Rosso *Carlo-Luigi Antonio fu Giacomo.*
Cons. 5 %	381848	10.000 —	*D'Errico-Marsico Maria-Francesca* fu *Michele,* moglie di *Di Palma* Salvatore, dom. a *Cosenza*	*d'Errico-Marsico Francesca-Maria-Immacolata-Carolina-Michela-Giulia,* fu Giulia, moglie di *De Palma* Salvatore, dom. a *Napoli.*
»	133236	590 —	*Pingue* Maria di Antonino, moglie di *Maturi* Antonio, dom. in Apiorosi (Benevento); vincolata.	*Pengue* Maria di Antonino, moglie di *Maturo* Antonio, dom. come contro; vincolata.
»	400720	300 —	Barbaro Angelo di *Barbaro*-Raffaele, dom. a Genova.	Barbaro Angelo di *Raffaele, minore, sotto la p. p. del padre,* dom. a Genova.
»	340406	190 —	Gamalero *Lucia* fu Pietro-Maria, moglie di Tiberti Alessandro, dom. a Cassine (Alessandria); vincolata.	Gamalero *Maria Lucia* fu Pietro-Maria, moglie ecc. come contro; vincolata.
»	283871	1445 —	*Bertucci* Francesco fu Girolamo, minore, sotto la p. p. della madre Garcea Caterina di Giuseppantonio, ved di *Bertucci* Girolamo, dom. a S. Nicolò frazione del comune di Ricadi (Catanzaro).	*Bertuccio* Francesco fu Girolamo, minore, sotto la p. p. della madre Garcea Caterina di Giuseppantonio, ved. di *Bertuccio* Girolamo, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 novembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7517)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.